

N.P.U. 101/2023



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Terza sezione civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Giovanni Di Giorgio	Presidente relatore
dott. Maria De Vivo	Giudice
dott. Benedetta Magliulo	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al 101/2023 del registro procedimenti unitari avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII presentato da **MAZZOTTA MARCO** (C.F., MZZMRC79A10F839J) e **PAGANO MARIA** (C.F. PGNMRA80D63F839G), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri con domicilio eletto ai sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Napoli nord;

Fatti rilevanti e ragioni giuridiche della decisione

Con ricorso *ex art.* 268 CCII Marco Mazzotta Marco e Maria Pagano, nel rappresentare la propria situazione di sovraindebitamento, hanno domandato al Tribunale di Napoli Nord di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei loro confronti.

Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268, 2, comma 1, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.



Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".

Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.

Con riferimento al presente processo, Mazzotta e Pagano non sono imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale atteso che sono debitori sovraindebitati e, secondo gli accertamenti svolti dall'Organismo di composizione della crisi, non hanno i requisiti soggettivi per essere sottoposti alla procedura di liquidazione giudiziale.

Infine, sul piano oggettivo risulta lo stato di insolvenza del ricorrente. L'Organismo di composizione della crisi ha accertato che i ricorrenti hanno una complessiva situazione debitoria rappresentata nei seguenti schemi:

TIPOLOGIA DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	%	CLASSE
Mutuo	UBI BANCA (ex ISEO SPV SRL)	111.848	46,21	Privilegio ipotecario
Finanziamento	MB CREDIT	17.624	7,28	Chirografario
Finanziamento	IFIS NPL INVESTING SPA	29.611	12,23	Chirografario
Finanziamento	DEUTSCHE BANK	13.712	5,67	Chirografario
Tributi	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	59.026	24,39	Chirografario
Contributi IVS	INPS	10.210	4,22	Chirografario
	TOTALE	242.031	100	

TABELLA DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA PAGANO MARIA

TIPOLOGIA DEBITO	CREDITORE	DEBITO RESIDUO	%	CLASSE
Mutuo	UBI BANCA (ex ISEO SPV SRL)	111.848	92,91	Privilegio ipotecario
Tributi	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	8.537	7,09	Chirografario
	TOTALE	120.385	100	

Inoltre, l'OCC:



- ha accertato che il Mazzotta ha rilasciato garanzia a favore del Monte dei Paschi di Siena per un finanziamento Covid-19 di euro 25.000,00 erogato a favore della società di cui era precedentemente socio;
- ha precisato con riferimento ai debiti tributari che Mazzotta Marco ha debiti nei confronti dell'Agenzia Entrate - Riscossione per un importo totale di euro 59.025,84, così come precisati dall'Ente e che, invece, Pagano Maria ha debiti per l'importo totale pari a euro 8.537,49;
- ha precisato con riferimento ai debiti di natura contributiva che Mazzotta Marco ha debiti nei confronti dell'Inps per l'importo di euro 10.210,24, non ancora iscritti a ruolo.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale, l'Organismo ha accertato:

- che i debitori sono comproprietari dell'appartamento e due posti auto siti in Mugnano di Napoli (NA) alla via Napoli n. 253 e di due posti auto sottoposti a procedura esecutiva immobiliare n. 398/19 R.G.E. pendente dinanzi al Tribunale di Napoli nord;
- Pagano è proprietaria dell'autovettura Fiat 600 targata BF207VY, immatricolata il 19.10.1999, avente un valore commerciale di euro 400,00, utilizzato per esigenze di famiglia non avendo i ricorrenti altro mezzo di locomozione;

Con riferimento alla situazione economica l'Organismo ha accertato che la Pagano è titolare di un reddito di euro 1.200,00 mensile (compresi i ratei di 13° e 14° mensilità), che copre le esigenze primarie del nucleo familiare e ha verificato che Mazzotta ha ceduto le quote della società "Juicy Lucy srl", per la somma di euro 1.250,00 impegnandosi a metterle a disposizione della procedura.

Alla luce delle argomentazioni sopra profuse il Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e rilevata l'assenza di domande di accesso a procedure o strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale,

P.Q.M.

letto l'art. 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **MARCO MAZOTTA** (C.F. MZZMRC79A10F839J) e **PAGANO MARIA** (C.F. PGNMRA80D63F839G);



NOMINA

giudice delegato il dott. Luciano Ferrara e liquidatore il dott. Castrese Sarnella (C.F. SRNCTR67M02F799X);

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni de debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendica o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e la trascrizione della sentenza su eventuali beni immobili o beni mobili registrati del debitore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale e, ove sia svolta attività 'impresa, presso il registro delle imprese.

Aversa, 19/07/2023

il Presidente
dott. Giovanni Di Giorgio

